



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI COMO, AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I. ED IN ATTUAZIONE DEI CRITERI REGIONALI APPROVATI CON D.G.R. N. XI/4348 DEL 22 FEBBRAIO 2021

(Approvato con D.C.C. N. 26 del 25 settembre 2024)

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, i compiti e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Como, ai sensi dell'art. 81, comma 1, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., in attuazione dei "Criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni per il Paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6, del D. Lgs. n. 42/2004) – Allegato A, approvati con D.G.R. n. IX/4348 del 22 febbraio 2021.

ART. 1 COMPETENZE E RUOLO DELLA COMMISSIONE

La Commissione è un organo istituito, nel rispetto di requisiti di organizzazione e di comprovata competenza tecnico-scientifica dei suoi componenti, con la funzione di esprimere pareri obbligatori in merito:

- al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e del D.P.R. n. 31/2017, di competenza del Comune di Como;
- accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli art. 167 e 181 del D.Lgs 42/04; applicazione dell'art. 32 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985;
- al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti (articolo 64, comma 8, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.);
- al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano Paesaggistico Regionale vigente;
- ad ogni altra materia, atto o provvedimento espressamente previsti dalla legge e dai regolamenti.

ART. 2 NOMINA DELLA COMMISSIONE

La nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio deve avvenire a seguito di espletamento di procedura con evidenza pubblica, tramite avviso all'Albo Pretorio per un tempo minimo di quindici giorni, e sui siti web dell'Ente, al fine di garantire la massima diffusione, la correttezza e la trasparenza dei provvedimenti amministrativi.

La pubblicazione dell'avviso pubblico è finalizzata alla acquisizione di candidature, per la conseguente valutazione e comparazione delle stesse;

Possono presentare la candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, tutti i soggetti aventi i requisiti riportati dalla DGR n. XI/4348/21;

I componenti della Commissione sono nominati dall'Ente con determina del Dirigente del Settore cui afferisce il Servizio paesaggio secondo la graduatoria redatta a seguito della comparazione dei curricula delle candidature presentate, tenuto conto dei criteri di cui all'art.3 del presente Regolamento;

Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti, rispetto a quanto previsto dai predetti criteri.

Tale graduatoria è redatta in base alle valutazioni effettuate da una commissione interna composta dal Segretario Generale (Presidente), dal medesimo Dirigente di Settore (Vicepresidente), dal funzionario referente dell'Ufficio Paesaggio (Componente) e da un Istruttore/funzionario (Componente) individuato dallo stesso Dirigente di Settore.

La determina di nomina deve, quindi dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai criteri regionali richiamati in premessa e designare il Presidente, il Vicepresidente della Commissione per il Paesaggio nonché gli altri componenti;

Possono essere nominati componenti della Commissione anche i dipendenti di altri Enti, qualora in possesso dei requisiti previsti dalla citata deliberazione regionale;

Si precisa che ai sensi dell'art. 183, comma 3 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio s'intende a titolo gratuito: non sono previsti compensi, gettoni di presenza, né rimborsi spese.

Trova applicazione la vigente disciplina in materia di affidamenti di incarichi di consulenze e di collaboratori ed in particolare quanto previsto dagli artt. 7 e 53, comma 14, del D.lgs n.165/2001, nonché dall'art. 15 del D.lgs n. 33/2013;

ART. 3 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è composta da 7 (sette) membri (compreso il Presidente e Vicepresidente);

Il Presidente della Commissione Paesaggio dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;

I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche ed ambientali;

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale al quale si presenta la candidatura;

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

ART. 4 DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE

La Commissione rimane in carica per una durata di anni tre e comunque sino alla nomina della nuova Commissione (per tutte le nuove Commissioni o gli eventuali rinnovi, la data di scadenza della validità della Commissione per il Paesaggio dovrà essere inserita, nell'applicativo MAPEL, tale data dovrà fare riferimento al 31 dicembre del previsto anno di scadenza);

I componenti cessati durante il mandato, per dimissioni o per altra causa, vengono sostituiti con incarichi limitati alla scadenza del triennio. Nell'ipotesi di sopravvenute modifiche normative o regolamentari incidenti sulla composizione della commissione, si procede al suo rinnovo anche prima scadenza del mandato;

I componenti della Commissione sono rieleggibili soltanto quando sono trascorsi cinque anni dalla cessazione del loro precedente incarico;

Il Presidente e/o i singoli componenti della Commissione decadono dalla carica qualora senza giustificato motivo risultino assenti per tre sedute consecutive o per un numero di sedute, anche non consecutive, pari alla metà di quelle svolte nel corso dell'anno solare. La decadenza viene disposta dal Dirigente del Settore cui afferisce il Servizio paesaggio e comunicata a cura dell'ufficio Paesaggio;

4. Per il rinnovo della Commissione dovranno essere seguite le modalità definite nelle leggi e regolamenti vigenti al momento dell'avvio delle procedure di selezione dei suoi membri.

ART. 5 ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA STRUTTURA TECNICA

Come stabilito dall'art. 146, comma 6, del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., è stata individuata nell'Ufficio Paesaggio la struttura tecnica di riferimento per l'istruttoria dei procedimenti in materia paesaggistica assegnati dalla legge;

In virtù di tale designazione l'Ufficio svolge le seguenti funzioni a supporto della Commissione:

a. svolge le funzioni di segreteria;

b. effettua l'istruttoria delle istanze paesaggistiche ricevute ed illustra i contenuti progettuali delle stesse alla Commissione per l'espressione del relativo parere;

c. assicura la presenza alle sedute della Commissione del funzionario incaricato dell'istruttoria o di altro funzionario in grado di provvedere ad illustrare i contenuti delle istanze con valenza di Esame di Impatto Paesistico e relative a Piani Attuativi.

ART. 6 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è convocata dal Presidente della stessa o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, per tramite dell'Ufficio Paesaggio;

L'invio della convocazione è effettuato almeno sette giorni prima della seduta a mezzo posta elettronica e la documentazione inerente i procedimenti/le istanze oggetto di valutazione, essendo stata presentata in formato digitale, è resa disponibile in consultazione ai componenti della Commissione almeno 2 giorni prima della seduta.

ART.7 VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno tre componenti oltre al Presidente o, in assenza di quest'ultimo, del Vicepresidente. La Commissione si pronuncia a maggioranza semplice dei voti, espressi in forma palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vicepresidente, qualora il primo non sia presente;

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ART. 8 ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente – Ufficio Paesaggio. A tal fine il Dirigente del Settore cui afferisce il Servizio paesaggio nomina una segretaria/o, che potrà essere sostituito, in caso di assenza, da altro personale impiegata/o presso lo stesso Ufficio;

La segretaria/o cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente ed eventualmente con gli altri Enti a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche;

La segretaria/o predispone ed invia la convocazione della Commissione ai soggetti interessati; verifica la documentazione da allegare all'ordine del giorno e la pone a disposizione dei componenti;

Di ogni seduta della Commissione viene redatto in forma di sintesi, apposito verbale, che deve contenere i dati identificativi dell'istanza, l'enunciazione delle questioni trattate, il nome dei presenti, la durata della seduta, i rilievi e/o il parere formulato; in caso sia reso a maggioranza, le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta;

Il verbale, in formato pdf, è sottoscritto in forma digitale dal Presidente della Commissione e dalla segretaria/o, quest'ultimo ne cura anche la conservazione.

ART.9 TERMINI E CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e, nel caso in cui sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile, in ogni caso, entro i termini previste per legge;

La Commissione esprime il parere sulla base degli elaborati allegati al progetto;

La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio ovvero documentazione integrativa e/o effettuazione di sopralluoghi. E' facoltà della Commissione richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.

La Commissione ha facoltà di concedere l'audizione dei progettisti che ne facciano richiesta agli uffici preposti, nei casi in cui l'incontro sia dal Presidente ritenuto utile alla formulazione del parere;

I componenti della Commissione sono soggetti all'obbligo di astensione previsto dall'art. 6 bis della legge 241/90. Il componente per il quale sussista conflitto d'interessi, anche solo potenziale, in merito alla trattazione di istanze, progetti o di specifici argomenti posti all'ordine del giorno, deve tempestivamente dichiarare l'astensione, indicandone il motivo, ed allontanarsi dalla seduta. Della circostanza è data formale attestazione nel verbale della seduta;

I componenti della Commissione conformano la propria attività ai principi di legalità, buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, agendo in posizione di indipendenza ed autonomia; sono soggetti all'applicazione del decreto legislativo 39/2013 recante norme in materia di incompatibilità ed inconfiribilità;

La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio;

La Commissione valuta gli interventi proposti in relazione alla:

- congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nella DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici”;
- coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con gli indirizzi di tutela e le norme contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, nonché con riferimento alle prescrizioni ed ai criteri paesaggistici indicati nel PGT comunale.

ART. 10 PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 146, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 42/2004 E S.M.I.

1. Il Comune di Como, in qualità di titolare delle funzioni amministrative paesaggistiche, trasmette per via telematica a Regione Lombardia gli atti amministrativi relativi all’istituzione e alla disciplina della Commissione attraverso l’applicativo regionale MAPEL “Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche degli Enti Locali”;
2. In applicazione delle norme vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (D.Lgs 33/2013), il Comune di Como pubblica sul proprio sito istituzionale tutti gli atti ed i provvedimenti relativi all’istituzione della Commissione nonché, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati, le notizie e le informazioni inerenti ai componenti nominati.

ART. 11 ABROGAZIONI

Con l’entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio” approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 59 del 06/11/2008.